



**Modificato con deliberazione C.C. n. 22
in data 30/06/2015**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 344 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (di seguito indicato con RD 1265/34), contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi di polizia mortuaria e cimiteriali che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (di seguito indicato con D.P.R. 285/1990) e le altre vigenti norme legislative e regolamentari in materia attribuiscono al Comune.

2. Le funzioni comunali di polizia mortuaria e di vigilanza del cimitero comunale sono esercitate dal Sindaco avvalendosi dei seguenti uffici e servizi:

a) Ufficio di Stato Civile: adempimenti connessi e conseguenti alla denuncia di morte di persone; rilascio delle autorizzazioni amministrative, seppellimenti, cremazioni e trasporto.

b) Ufficio Tecnico Comunale: **autorizzazioni amministrative relative** a lavori di costruzione, ampliamento, manutenzione delle opere cimiteriali di competenza comunale;

c) Ufficio Servizi Cimiteriali: concessioni d'uso delle aree, dei loculi, delle urne cinerarie e delle celle ossario; autorizzazioni amministrative relative a esumazioni, estumulazioni, traslazioni,

ritumulazioni, inumazioni a seguito di estumulazioni e trasporti di salme; autorizzazioni amministrative per l'affidamento e conservazione delle urne cinerarie.

d) Corpo Polizia Comunale: ordine pubblico, vigilanza e repressione delle violazioni al presente regolamento.

e) Ufficio di Ragioneria: adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura finanziaria delle entrate e delle uscite connessi all'espletamento delle predette funzioni.

**ART. 2
RESPONSABILITA'**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. Chiunque introduce nel cimitero, in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occultati nel cimitero, cose di qualsiasi natura non ammesse ai sensi della normativa vigente in materia o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Chiunque occultati nel cimitero o provveda in proprio senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di legge o di regolamento, ad effettuare nel cimitero alcuna delle operazioni previste dalla normativa vigente in materia, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

**ART. 3
ATTI A DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato

cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- e) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificatamente dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi indicativamente:

- l'inumazione in campo comune, per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari risultino essere indigenti, e sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che intendano occuparsi del caso specifico;
- la deposizione delle ossa nell'ossario comune dei resti mortali prodotti a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune;
- la dispersione delle ceneri, se previsto dalla normativa regionale ed all'interno dell'area cimiteriale;

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale;

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite con Deliberazione della Giunta Municipale.

DICHIARAZIONE - AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5

DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è fatta, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

3. La dichiarazione di morte è redatta su apposito modulo disponibile presso l'ufficio comunale, sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale dello stato civile.

4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (di seguito indicato con D.P.R. 396/2000).

ART. 6

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del RD 1265/34, devono per ogni morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare denuncia della causa di morte,

osservando le disposizioni di cui all'art. 7.

4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

5. In caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia (D.P.R. 17 marzo 1995 n. 230).

6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 7

COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 6.

2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità va data urgente comunicazione al Sindaco e al Medico del Dipartimento d'Igiene della competente Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito indicata con AUSL). Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del RD 1265/34.

ART. 8

COMPITI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Oltre i compiti previsti nel Titolo IX, negli artt. 71 e seguenti, del DPR 396/2000, l'Ufficiale dello stato civile provvede:

- a) nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a dare immediatamente informazione all'ASL competente per territorio ove è avvenuto il decesso;
- b) ad inviare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art. 6, all'ASL nel cui territorio è compreso il comune ove è avvenuto il decesso;
- c) a comunicare all'ASL i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 6;
- d) ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 9

ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. All'accertamento della morte provvede il Medico Necroscopo, il quale deve redigerne apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello stato civile allega al registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopo, finalizzata all'accertamento della morte, deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 15, 16 e 17, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 10

MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 del DPR 396/2000, sono esercitate dal Medico del Dipartimento di Igiene della AUSL o da un medico dallo stesso delegato.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico del Dipartimento di Igiene della AUSL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art 365 del C.P..

ART. 11

**RINVENIMENTO DI PARTI
DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 11.

ART. 13

DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui all'art. 37 del D.P.R. 396/2000, si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

ART. 14

TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di

seppellimento sono rilasciati dall'ASL.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

**PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI
CADAVERI**

ART. 15

PERIODO ORDINARIO

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato.

2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 01/04/1999, n. 91 e successive modificazioni.

ART. 16

PERIODO RIDOTTO

1. Il Sindaco, su proposta del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:

a) la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa

nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità;

- b) il cadavere presenti segni di putrefazione;
- c) altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 17

PERIODO PROTRATTO

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art 15, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

ART. 18

**PRECAUZIONI DURANTE
L'OSSERVAZIONE**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Medico del Dipartimento d'Igiene dell'ASL adotta le misure cautelative necessarie.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

ISTITUZIONE

1. Il cimitero comunale, attualmente, non è dotato di apposito locale destinato o da destinarsi a "deposito di osservazione". Nel caso di necessità si utilizzerà provvisoriamente la chiesa cimiteriale.

2. Il cimitero comunale, attualmente, non è dotato di idoneo locale da destinarsi a "obitorio", pertanto, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, del D.P.R. 285/1990, esso verrà, quindi, istituito presso l'ospedale civile "S.M. Goretti" di Latina.

ART. 20

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nella camera mortuaria del Cimitero Comunale - oltre all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento - sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. E' permesso ai parenti ed a chi ne fa le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita: ove non sia possibile impedire l'accesso al cimitero, a chi accede alla camera mortuaria, il responsabile del servizio dovrà assicurare la sorveglianza del cimitero durante tutte le ore di osservazione della salma.

3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, la sorveglianza - anche ai fini del rilavamento di eventuali manifestazioni di vita - deve essere assicurata dal responsabile del servizio.

CAPO IV

**DEPOSITO OSSERVAZIONE E
OBITORIO**

ART. 21

OBITORIO

ART. 19

1. Nell'apposito reparto dell'Ospedale Civile "S.M. Goretti" di Latina e nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 22

CELLE FRIGORIFERE

1. Il deposito di osservazione può essere dotato di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione della ASL ai sensi dell'art 15, comma 2, del DPR 285/90.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 23

Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero è esercitato da terzi.

2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa:

- a) nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza;
- b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richieda i funerali;
- c) nel caso di chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie.

3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da sottoporre alla presa d'atto, pena la decadenza di diritto, della Giunta Comunale entro trenta giorni.

ART. 24

SERVIZIO CON MEZZI SPECIALI

1. Il Comune consente a terzi di eseguire nel proprio territorio il trasporto delle salme quando sono richiesti servizi o trattamenti speciali.

ART. 25

VIGILANZA E CONTROLLO

** La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto funebre sono di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale che è tenuta, annualmente, a riferire sull'andamento del servizio e a proporre eventuali provvedimenti necessari per assicurare la regolarità.*

*** Sospeso ai sensi DGR 737/2007**

ART. 26

PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO

1. Qualora il trasporto di cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 27

REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

** 2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.*

**** 3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.**

*

**** Sospesi ai sensi DGR 737/2007**

ART. 28

RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, in apposite rimesse urbanisticamente idonee, *** le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.**

2. Le località ove devono essere ubicate tali rimesse sono individuate con apposita ordinanza del Sindaco in osservanza delle norme e dei regolamenti locali.

**** 3. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Sindaco, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi e che il Medico del Dipartimento di Igiene dell'ASL abbia dichiarato l'idoneità dei locali e delle attrezzature.**

***** 4. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.**

****** 5. AI termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.**

*

****** Sospesi ai sensi DGR n. 737/2007**

ART. 29

ORARIO MODALITA' E PERCORSO

1. II Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima:

a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di

culto o al cimitero avviene per la via più breve, anche con corteo a passo;

b) durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;

c) il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene senza corteo a passo;

d) il trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;

e) le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite o all'interno del luogo di culto o in altro luogo pubblico autorizzato dal Sindaco, salvaguardando ordine pubblico e la circolazione stradale.

2. II trasporto di salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

3. II carro funebre deve giungere al luogo ove prelevare la salma non prima di 15 minuti antecedenti l'orario fissato per la partenza.

4. II trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire di norma con lo stesso carro funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco, ovvero con attrezzature o veicoli comunali.

ART. 30

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. II Sindaco autorizza con decreto l'incaricato:

a) del trasporto di un cadavere al cimitero, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;

b) del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma *in luogo diverso dal cimitero*;

c) del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri per essere seppelliti *nel cimitero di altro comune*, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.

2. II trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

3. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai Sindaci dei comuni interessati.

4. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto d'autorizzazione rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 31

**TRATTAMENTO E TRASPORTO DI
MORTI
PER MALATTIE INFETTIVE-
DIFFUSIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. A tal fine è utile richiamare quanto precisato al punto 7, terzo paragrafo, della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, ovvero che relativamente a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 37 e segg., seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'art. 32.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 33, 34, 35 e 36 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettiva - diffusiva di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 32

**TRATTAMENTO E TRASPORTO
DI CADAVERI PORTATORI DI
RADIOATTIVITA'**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 33

**TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO
DEGLI STATI ADERENTI
ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (di seguito indicata con CI Berlino RD 1379/37), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio

nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

ART. 34

TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

1. II trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/4/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata R.D. 16/6/1938, n. 1055.

ART. 35

INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata :

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art 30 del DPR 285/90;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 36

ESTRADIZIONE DALL'ITALIA VERSO STATI NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti :

- a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato della ASL attestante sia il rispetto delle norme di cui all'art. 30 che le disposizioni di cui all'art. 32 del DPR 285/90;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. II Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

ART. 37

CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICA E DI LEGNO

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da Comune a Comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 38

USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 31, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 39

CASSE DI MATERIALI DIVERSI

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del DPR 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 40

TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. Per il trasporto di cui agli artt. 37 e 38, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri

sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 41

**TRASPORTO DEI CADAVERI
DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO
ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 42

**TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI
RESTI MORTALI**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 27 e 31.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto, nonché la sua data di nascita e di morte.

3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono; la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazioni del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

**DISPOSIZIONI GENERALI SUL
SERVIZIO NEL CIMITERO**

ART. 43

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della legge 15/2/61, n. 83:

a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad

un deposito di osservazione o ad un obitorio;

b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;

c) sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del medico del Dipartimento di Igiene quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'art. 38 del DPR 285/90.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del DPR 285/90.

ART. 44

**RILASCIO DI CADAVERI
A SCOPO DI STUDIO**

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del DPR 285/90.

ART. 45

**PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI
PER TRAPIANTO TERAPEUTICO**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2/12/75, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 46

**AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA
CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del DPR 285/90.

ART. 47

**OBBLIGO DEL CIMITERO COMUNALE
VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Per i servizi di seppellimento e di custodia dei cadaveri è obbligatorio che il Comune sia dotato del cimitero comunale.

2. II cimitero comunale è realizzato secondo un proprio piano regolatore, giusto il successivo art. 79, rappresentato, compresa la circostante zona inedificabile di rispetto, su una planimetria in varie scale dalla scala 1:2:000 a 1:100, da aggiornarsi ogni cinque anni o comunque allorché a quello esistente sono apportate modifiche e ampliamenti.

3. Di detta planimetria sono dotati: l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Servizi Cimiteriali, il Medico del Dipartimento di Igiene dell'ASL e il custode del cimitero.

* 4. II Medico del Dipartimento di Igiene della ASL controlla il regolare funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.

* Sospeso ai sensi DGR n. 737/2007

ART. 48

**SEPOLTURE OBBLIGATORIE NEL
CIMITERO**

1. Nel cimitero comunale devono essere seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, aventi in vita la residenza anche in altro Comune;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, o ad essa equiparata, esistente nel cimitero del comune stesso;

a) i nati morti ed i prodotti del concepimento dalle persone aventi

il diritto di essere seppelliti, all'atto della morte, nel cimitero di questo Comune;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Le salme delle persone di cui alla precedente lettera a), salvo le ipotesi previste nell'art. 49, possono essere sepolte soltanto nel campo comunale a sistema di inumazione, ai sensi del primo comma dell'art. 85.

ART. 49

SEPOLTURE CONSENTITE

1. Oltre alle sepolture obbligatorie di cui all'art. 48, possono essere altresì seppelliti nel cimitero comunale:

a) i cadaveri delle persone nate nel comune di SONNINO;

b) i cadaveri delle persone che siano state residenti, in vita, per almeno cinque anni nel comune di SONNINO;

c) i cadaveri delle persone residenti, al momento del decesso, in altro comune a condizione che gli stessi abbiano ascendenti di primo e/o secondo grado nati nel Comune di Sonnino ed abbiano espresso il desiderio di essere sepolti nel cimitero comunale di Sonnino;

d) i cadaveri delle persone che, pur non avendo i requisiti innanzi elencati, hanno la salma del proprio coniuge (marito o moglie) già tumulata nel cimitero di Sonnino;

e) i cadaveri delle persone che, pur non possedendo essi i requisiti sopra enunciati, erano in vita regolarmente coniugati, con persona che, all'atto della richiesta di concessione cimiteriale, dimostri il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento per poter essere seppellito nel cimitero comunale di Sonnino. Per eventuali situazioni esistenti, che possano essere raffigurate nel caso di specie, si potrà procedere alla concessione

cimiteriale con le modalità di cui al comma 12, dell'art. 86.

- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 50

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. All'Ufficio dei Servizi Cimiteriali competono, oltre i compiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), anche il servizio di custodia, espletato anche per mezzo dell'altro personale addetto agli stessi servizi.

2. L'addetto al servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata, ai sensi del precedente art. 12, dall'Ufficiale di stato civile; ed, inoltre, ha in consegna ed aggiorna un apposito registro, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, sul quale giornalmente iscrive:

- a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 12; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta all'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. I registri di cui al precedente comma sono esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Un esemplare dei predetti registri è consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.

5. Le registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 possono avvenire anche con sistemi informatici, così come indicato al punto 12 del Circolare 24.06.1993, n. 24 del Ministero della Sanità.

CAPO VII

COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 51

STUDIO TECNICO PRELIMINARE

1. Il progetto preliminare per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente, prima di essere approvato dal Consiglio Comunale, è preceduto da uno studio tecnico delle località, dal quale si rilevi in particolare l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

2. All'approvazione del predetto progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.

ART. 52

RELAZIONE TECNICO-SANITARIA ELABORATI GRAFICI

1. Al progetto preliminare di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico-sanitaria, che, oltre ad illustrare i criteri in base a cui l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:

- a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
- b) delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio;

- c) dei servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- d) degli impianti tecnici.

2. Gli elaborati tecnici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 53

CONDIZIONI DEL TERRENO

1. II terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 54

ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO

1. II cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dallo art. 338 del RD n. 1265/34, come da ultimo modificato dall'art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166.

2. Nell'ampliamento del cimitero l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dal centro abitato.

3. Entro la predetta fascia di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

ART. 55

SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AD INUMAZIONE

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi d'inumazione, deve essere calcolata in proporzione all'area netta utilizzata sulla media delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio aumentata del 50%.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi d'inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art 73. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

ART. 56

ACQUA POTABILE - SCOLI SUPERFICIALI MURO DI CINTA

1. II cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. II terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo d'inumazione sì da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza

non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO VIII CAMERA MORTUARIA

ART. 57 OBBLIGATORIETA'

1. II cimitero comunale dovrà dotarsi di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri sosta prima del seppellimento.

2. Essa deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Poiché il cimitero comunale è attualmente sprovvisto di altro locale ove collocare il deposito di osservazione, funziona come tale la Chiesa cimiteriale. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art 18.

ART. 58 CARATTERISTICHE

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2.00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO IX SALA PER AUTOPSIE

ART. 59 CARATTERISTICHE

1. II cimitero comunale potrà, in futuro, essere dotato di una sala per autopsie. In tal caso la sala autoptica, oltre ai requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo precedente, dovrà essere munita d'idonea illuminazione, di un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO X OSSARIO COMUNE

ART. 60 CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale è dotato di un ossario comune ove vengono raccolte e conservate, anche in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano state richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.

2. L'ossario è costruito in modo tale che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

CAPO XI INUMAZIONE

ART. 61 NATURA DEL SUOLO

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 62 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI CARATTERISTICHE DEI CIPPI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

1. I campi di inumazione, contraddistinti sulla planimetria generale con numero arabo progressivo, riportato anche su ogni cippo o targa di materiale inalterabile infisso sul posto, sono divisi in riquadri.

2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo arabo.

4. Su ogni cippo deve essere applicata una targa di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.

5. I cippi e le targhe sono forniti e posti in opera dal Comune per le salme che usufruiscono del seppellimento obbligatorio mentre, per quelle di persone che per loro volontà hanno scelto di essere inumate tale incombenza ricade sui familiari.

ART. 63

DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Tutte le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80.

4. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di bambini d'età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50.

5. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 64

SEPOLTURA COMUNE DI MADRE E NEONATO

1. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 65

CASSA DI LEGNO

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.

3. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

4. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

6. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

8. Su ogni cassa deve essere impresso a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante l'indicazione del nome e del cognome, le date di nascita e di morte del defunto.

10. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

11. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 66

FORNITURA GRATUITA DELLA CASSA

1. Per le salme delle persone che dovessero risultare da apposita relazione dell'Ufficio Servizi Sociali di non essere in grado, neppure attraverso i propri parenti, di sostenere la spesa per la cassa, questa viene sostenuta dal Comune, purché la salma sia inumata ed il trasporto avvenga nella forma più ordinaria e semplice.

CAPO XII TUMULAZIONE

ART. 67

TIPI

1. La tumulazione consiste nel depositare il feretro in un loculo o tumulo o nicchia, ognuno separato dagli altri, realizzati in opere murarie di proprietà del Comune ed affidati in concessione a terzi ovvero di proprietà di privati.

2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art 37.

3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 68

CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti.

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno, libero per il diretto accesso al feretro.

3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.

5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

8. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Per il dimensionamento si farà riferimento a quanto contenuto nella Circolare n° 24 del 24/06/1993 Ministero della Sanità.

CAPO XIV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 69

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma, dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con provvedimento del Responsabile del Servizio *** di concerto con il competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale**, sono disposte le esumazioni ordinarie delle salme inumate nelle fosse, da effettuare **dopo dieci (10) anni** dalla loro rispettiva sepoltura o, comunque, dopo la scadenza del termine della relativa concessione.

2. Prima di procedersi alle esumazioni dovrà darsene "comunicazione" scritta ai congiunti del defunto e, qualora questi non fossero reperibili, attraverso l'affissione contemporanea di "avvisi" nell'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero comunale. All'affissione provvederanno l'adetto al servizio ed il messo comunale.

3. Le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli interessati facciano domanda di raccogliere, nelle cassettoni di zinco previste dall'art. 42, per deporle in cellette o loculi posti all'interno del cimitero comunale o privato.

4. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.

5. **** Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Dipartimento di Igiene della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.**

Per il rispetto delle norme di igiene e di pietà dovute ai defunti e ai loro familiari, il Responsabile del Servizio può disporre la chiusura ai visitatori del cimitero, anche per il solo tempo necessario alla esecuzione delle operazioni cimiteriali.

*

**** Sospesi ai sensi DGR n. 737/2007**

ART. 70

**TRATTAMENTI CONSENTITI
ALL'ESUMAZIONE ORDINARIA**

1. Fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma, dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, secondo quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (Circolare Esplicativa pubblicata sulla G.U. 19/08/1998 n. 192), fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- *cinque anni* nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- *due anni* nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ART. 71

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate nelle fosse possono essere effettuate prima del periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:

- a) su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia,

b) su autorizzazione del Sindaco, al fine del trasporto in altre sepolture o di cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.

3. * Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Dipartimento di Igiene della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

Per il rispetto delle norme di igiene e di pietà dovute ai defunti e ai loro familiari, il Responsabile del Servizio può disporre la chiusura ai visitatori del cimitero, anche per il solo tempo necessario alla esecuzione delle operazioni cimiteriali.

* **Sospeso ai sensi DGR n. 737/2007**

ART. 72

DIVIETI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico del Dipartimento di Igiene dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 73

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni di salme depositate in loculi nicchie o cripte di proprietà comunale, comprese quelle tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio, * di concerto con il competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima di procedersi alle estumulazioni dovrà darsene "comunicazione" scritta ai congiunti del defunto e, qualora questi non fossero reperibili, attraverso l'affissione contemporanea di "avvisi" nell'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero comunale. All'affissione provvederanno l'adetto al servizio ed il messo comunale.

3. Le estumulazioni devono essere eseguite alla presenza ** di un medico del Dipartimento di Igiene della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

Per il rispetto delle norme di igiene e di pietà dovute ai defunti e ai loro familiari, il Responsabile del Servizio può disporre la chiusura ai visitatori del cimitero, anche per il solo tempo necessario alla esecuzione delle operazioni cimiteriali.

4. Qualora la salma da estumulare non sia completamente mineralizzata, sulla base di quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (Circolare Esplicativa pubblicata sulla G.U. 19/08/1998 n. 192), e fermo restando quanto previsto dall'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sussistono diverse possibilità:

- a) se l'estumulazione è *effettuata dopo venti anni dalla tumulazione*: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di mineralizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.
- b) estumulazione *effettuata prima di venti anni dalla tumulazione*. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

È altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepolture. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità

del feretro *** quando il personale dell'ASL che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato all'art. 70, comma 1, ultimo periodo.

5. Qualora sia disposta la ritumulazione nello stesso o in altro loculo deve essere preventivamente pagata la tariffa per il rinnovo della concessione ove prescritta o per il rilascio di nuova concessione cimiteriale.

6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario **** su parere del Medico del Dipartimento di Igiene che presenzia alle operazioni cimiteriali.

7. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni, in relazione al disposto dell'art. 86, comma 3, del D.P.R. 285/1990. In tale ipotesi l'inumazione è da effettuare a cura e spese degli eredi della persona la cui salma è da estumulare ovvero, in caso di inadempienza dei predetti eredi, a cura del Comune con diritto di rivalsa nei confronti degli stessi eredi.

8. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art 82 del DPR n. 295/90.

*

**

**** Sospesi ai sensi DGR n. 737/2007

ART. 74

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in

qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Medico del Dipartimento di Igiene constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

3. Per le estumulazioni si applicano le norme inerenti le esumazioni straordinarie (art. 71).

ART. 75

DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. L'addetto al servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art 410 del codice penale.

ART. 76

OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.

2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché siano consegnati ai parenti.

CAPO XV
RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

ART. 77

SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali sono equiparati ai rifiuti urbani e devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità il 26 giugno 2000, n. 219 e della normativa vigente in materia.

2. Il Comune provvede o direttamente o per mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DM 21/6/1991 n. 324 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.

ART. 78

MATERIALI RESIDUI

1. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale.

2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie da apportare ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione, ne dispone lo smaltimento.

3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

CAPO XVI
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 79

CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale, previsto dall'art. 54 del D.P.R. 285/1990, deve rappresentare, con

planimetrie in opportuna scala, la situazione esistente del cimitero, estesa alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. Nello stesso Piano dovranno risultare:

- a) la ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche, etc.;
- b) gli edifici cimiteriali, il numero, la ubicazione dei loculi, delle fosse, delle tombe, delle cappelle, nonché delle aree libere e la loro destinazione, nonché i lavori, le opere e le sistemazioni previste e da prevedersi tenendo conto delle disposizioni che precedono e di quelle che seguono;
- c) i dati generali e quelli utili del servizio.

3. Nel Piano dovranno essere altresì precisate:

- a) le norme edilizie ed igieniche da osservarsi nella realizzazione delle opere private, nonché le caratteristiche delle stesse;
- b) la forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari nonché le relative epigrafi da apporsi sulle fosse delle inumazioni;
- c) ogni altro elemento che apparirà necessario ed opportuno per assicurare il decoro o l'ordine del Cimitero.

4. In relazione a lavori di risanamento, riparazione o trasformazione, il Piano potrà altresì individuare i campi di inumazione e i loculi per i quali dovrà procedersi ad esumazioni od estumulazioni.

5. Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale * previo parere del competente Ufficio della Azienda Sanitaria Locale.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve essere aggiornato ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche e/o ampliamenti.

* Sospeso ai sensi DGR n. 737/2007

CAPO XVII
**CONCESSIONI CIMITERIALI PER
INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

SEZIONE I
NORME COMUNI

ART. 80

LE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Le persone maggiorenni hanno diritto di ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale, per la inumazione o per la costruzione di un sepolcro privato, ovvero la concessione per l'uso di un loculo o di una celletta ossario di proprietà del Comune, purché le salme delle persone da tumulare abbiano i requisiti di cui ai precedenti artt. 48 e 49. Le concessioni saranno rilasciate seguendo le modalità descritte ai successivi artt. 83- 84 - 85 - 86 e 87 .

2. La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio preposto, previa richiesta di assegnazione, di cui al precedente comma 1, e secondo l'ordine cronologico di pervenimento delle rispettive istanze, previo accertamento del versamento della tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari.

3. Tutte le concessioni cimiteriali sono onerose ed a tempo determinato e le loro rispettive durate, previste dal presente regolamento.

4. La data di decorrenza della concessione cimiteriale si identifica con quella del versamento del corrispettivo dovuto.

5. L'atto formale di concessione potrà essere sottoscritto anche successivamente e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data della concessione.

La concessione cimiteriale, in genere, viene redatta in forma di scrittura privata non autenticata - per corrispettivi inferiori a € 6.455,71, così come stabilito dall'attuale normativa vigente - ed è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio preposto quale rappresentante del Comune e del Concessionario ovvero, in mancanza

dello stesso, da persona dallo stesso, debitamente delegata o che, nel caso di decesso del Concessionario, dimostri la titolarità a sottoscrivere tale atto. Una copia della concessione cimiteriale è consegnata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali al sottoscrittore della stessa, il quale sulla copia ne accusa ricevuta, ovvero inviata allo stesso per mezzo di lettera raccomandata a. r..

6. Le concessioni cimiteriali, da registrare in caso d'uso dalla parte che ne abbia interesse a sua cura e spese, devono riportare gli elementi essenziali identificanti il Concessionario, il/i Beneficiario/i e quelli dell'area o del sepolcro concesso, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo, e tutti i dati necessari ed opportuni per l'applicazione delle norme del presenteregolamento.

7. La concessione cimiteriale, quando viene redatta in forma pubblica o in forma di scrittura privata autenticata - per corrispettivi uguali o superiori a € 6.455,71, così come stabilito dall'attuale normativa vigente - è stipulata dai soggetti di cui al comma 5 che precede, con l'intervento del Segretario Comunale ed è assoggettata a registrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, N. 131.

ART. 81

**DURATA DELLE CONCESSIONI
CIMITERIALI**

1. La durata delle concessioni cimiteriali è stabilita come segue:

- a) concessione di area per **inumazione** singola - durata di **anni 10, non rinnovabile**;
- b) concessione di **loculi** (del tipo a colombario) costruiti direttamente dal comune - durata di **anni 40, rinnovabile solo nel caso di cui all'art. 82, comma 2**;
- c) concessione di **loculi** (del tipo a colombario) ritornati al Comune da estumulazioni, assegnati anche in vita - durata di **anni 40, rinnovabile**

solo nel caso di cui all'art. 82, comma

- d) concessione di **loculi** (del tipo a cantera) - durata di **anni 50**, rinnovabile solo nel caso di cui all'art. 82, comma 2;
- e) concessione **loculi e/o edicole funerarie** realizzate direttamente dal comune (c.d. "sistema a babbo morto") - durata **anni 50**, rinnovabile solo nel caso di cui all'art. 82, comma 2;
- f) concessione di **aree cimiteriali** per la costruzione di sepolcreto e/o cappelle gentilizie di famiglia - durata **anni 50** rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni;
- g) concessione di **celletta ossario** o **urna cineraria** costruita direttamente dal comune - durata **anni 40**, non rinnovabile.

2. Tutte le concessioni a tempo determinato rilasciate precedentemente alla data di approvazione della deliberazione di C.C. n. 42 del 14/10/2009 "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" restano valide per la durata di 99 anni e non rinnovabili.

3. In tutti i casi ove non sia possibile accertare la data di inizio della concessione, la stessa si considererà decorrente dalla data di decesso del defunto (per le sepolture singole) o dalla data di decesso più remota (per le sepolture familiari o collettive).

4. Le concessioni di durata perpetua, anteriori alla data del 10/02/1976 (data d'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata e possono essere revocate secondo quanto previsto dalla legge.

5. L'ufficio Comunale preposto al rilascio delle concessioni cimiteriali è l'Ufficio Servizi Cimiteriali che, con propri atti, provvederà alla predisposizione degli schemi con cui saranno regolate le condizioni delle concessioni

rilasciate, nel rispetto di quanto contenuto nel vigente regolamento di polizia mortuaria.

ART. 82

RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. La domanda di rinnovo della concessione, nei casi in cui è possibile, può essere accolta, pena la decadenza del diritto, alle seguenti condizioni:

- a) che sussistano sufficienti disponibilità di uguali sepolture;
- b) che la domanda di rinnovo sia presentata nel corso dei 365 giorni precedenti quello di scadenza;
- c) che sia versato interamente il corrispettivo dovuto al momento del rinnovo.

Il rinnovo della concessione cimiteriale è rilasciato per la durata stabilita nel regolamento vigente al momento della richiesta.

2. Le concessioni cimiteriali di cui all'art. 81, comma 1, lett. b), c) e d), qualora siano state rilasciate a favore di beneficiari ancora in vita, al momento della concessione, e gli stessi abbiano utilizzato la sepoltura **a meno di 10** (dieci) **anni** dalla relativa scadenza della concessione, possono essere rinnovate per ulteriori **30** (trenta) **anni**. In questo caso la tariffa da corrispondere sarà quella stabilita al momento della richiesta di rinnovo per la concessione del tipo di sepoltura.

2. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Responsabile del Servizio dispone l'esumazione o l'estumulazione della salma - da effettuarsi a cura e spese dei congiunti del Beneficiario -, dandone avviso agli stessi, attraverso "comunicazione" scritta, e nel caso di irreperibilità, mediante "avviso" da affiggere nell'albo pretorio del Comune, all'albo del cimitero ed al suo interno.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della "comunicazione", ovvero dalla data di affissione dell'"avviso", senza che si sia provveduto all'esumazione o alla estumulazione della salma, si provvederà d'Ufficio. Le relative

spese saranno poste a carico dei congiunti del beneficiario.

3. Il Comune ha facoltà di riutilizzare tutti i sepolcri per i quali non si sia proceduto al rinnovo della concessione cimiteriale, affidandoli nuovamente in concessione.

4. Qualora sia stata rilasciata la concessione per i loculi di cui al precedente ART. 81 lett. e) - (loculi realizzati col sistema a babbo morto) e, i beneficiari siano deceduti prima che i loculi loro assegnati, non siano ancora utilizzabili, il Comune provvederà ad assegnare, in via provvisoria e gratuita, un loculo di proprietà Comunele, salvo poi traslare la salma all'interno del loculo effettivamente assegnato nel momento in cui lo stesso sarà disponibile.

ART. 83

DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. L'uso della concessione cimiteriale è riservato esclusivamente al beneficiario o ai beneficiari della stessa.

2. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

3. Nessuno può cedere, pena la decadenza della concessione, direttamente od indirettamente e sotto qualsiasi titolo o forma, la concessione cimiteriale o l'uso della stessa.

Il concessionario delle sepolture a lui concesse che ne faccia oggetto di lucro o di speculazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della tariffa della concessione, vigente al momento della consumazione dell'illecito. Tale sanzione è applicata dal Responsabile del Servizio con apposita ingiunzione resa esecutiva dal Pretore.

4. E' vietato al concessionario di un'area cimiteriale destinata a sepoltura privata vendere o affittare: in tutto o in parte, l'area cimiteriale o le opere murarie costituenti il sepolcro o la

cappella; uno o più dei loculi, delle cellette, delle fosse o parte della costruzione, pena la decadenza di diritto dell'atto di compravendita o di affitto stipulato tra le parti interessate e la decadenza della concessione dell'area o della parte dei loculi.

5. Nel caso di decadenza anche parziale della concessione, al concessionario o ai suoi eredi non è dovuto alcunché a qualsiasi ragione o titolo neppure per le eventuali opere edili già realizzate, le quali possono essere, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, demolite e portate via dallo stesso concessionario.

6. Le concessioni cimiteriali non sono mai trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, a soggetti diversi da quanti abbiano diritto a titolo originario alla sepoltura, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.

ART. 84

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. L'Ufficio preposto determina le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali e le aggiorna annualmente secondo i seguenti criteri:

a) per le aree, i loculi e le cellette di nuova costruzione si deve tenere conto, rispettivamente per ogni tipo di concessione, del costo di acquisizione delle aree utilizzate, delle presunte spese da sostenere per le opere di urbanizzazione da realizzare per renderle funzionali, delle spese di ammortamento e di manutenzione rapportati ad ogni unità da concedere;

b) per le tariffe di cui alla precedente lettera a) già determinate va operata annualmente la rivalutazione secondo gli indici ISTAT ;

c) per le concessioni da rinnovare inerenti aree, loculi e cellette realizzati precedentemente al presente regolamento, la rispettiva tariffa è determinata applicando la tariffa vigente alla data di decorrenza del rinnovo;

d) per le aree di inumazione singola la tariffa per ogni fossa verrà determinata con atto di Giunta Municipale.

2. Per ogni concessione di area per la costruzione di una cappella è composta una cauzione, in denaro o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla metà della tariffa, a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere e per risarcire eventuali danni o inadempienze, da restituire, con determinazione del Responsabile del servizio, a condizione che l'opera sia stata realizzata entro il prescritto termine e senza danni alle strutture cimiteriali comunali o private.

3. Le tariffe determinate dall'Ufficio preposto sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale. La Giunta Comunale può esentare i non abbienti dal pagamento della tariffa per la sepoltura nelle fosse dei campi comunali. Sempre con deliberazione di Giunta Comunale saranno precisate le eventuali spese degli atti di concessione.

SEZIONE II MODALITA' PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 85 CONCESSIONE DI AREA PER INUMAZIONE

1. L'uso di ciascuna **area di inumazione** dei campi comunali è concessa, per la durata di **dieci** (10) **anni**, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata (beneficiario) ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle fosse disponibili. Tale uso non è rinnovabile e non è trasferibile ad altri.

2. Sulle predette fosse non è consentito realizzare opere o manufatti di qualsiasi tipo, al di fuori del cippo apposto dal Comune e/o dal concessionario, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 86

CONCESSIONE DI LOCULO

1. L'uso dei **loculi** (del tipo a colombario) è concesso ad avvenuto decesso della persona cui lo stesso sepolcro è destinato (beneficiario). Questi, nell'ambito dello stesso "lotto" vengono assegnati procedendo da SINISTRA verso DESTRA della fila prescelta disponibile.

2. Il loculo sarà assegnato cronologicamente tenendo conto dell'ora e data di morte.

3. Ogni assegnazione dovrà avvenire esclusivamente a seguito di formale istanza di concessione, debitamente protocollata presso gli Uffici Comunali, entro e non oltre 24 ORE dal momento del decesso.

4. Nel caso in cui si dovesse verificare il decesso di più persone contemporaneamente, l'assegnazione dei loculi avverrà procedendo, in ordine all'età del defunto, dalla salma del più anziano e via via in senso decrescente.

5. Nel caso di decessi avvenuti nello stesso giorno, qualora le domande di assegnazione venissero presentate senza tener conto dell'ora della morte, l'Ufficio preposto procederà alla assegnazione del loculo comunque tenendo conto della cronologia dell'evento. Tale circostanza dovrà, in ogni caso, essere formalmente documentata con la presentazione del certificato di morte o di dichiarazione valida sottoscritta dal richiedente.

Nel caso in cui l'assegnazione del loculo fosse stata effettuata senza tener conto del criterio innanzi stabilito, l'Ufficio preposto provvederà alla immediata revoca dell'assegnazione apportando le conseguenti modifiche.

6. Non si procederà alla revoca di cui al precedente comma 5, soltanto nel caso in cui in ragione del forte ritardo con cui i congiunti della salma di persona deceduta in ora antecedente, si fosse già provveduto alla tumulazione della salma della persona morta in ora successiva alla prima.

7. In caso di decesso in giorni in cui, per motivi connessi alla

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

chiusura degli uffici comunali, non sarà possibile procedere alla formalizzazione degli atti circa l'assegnazione dei loculi, le salme dovranno essere temporaneamente deposte all'interno della Camera Mortuaria per essere tumulate nel loculo assegnato soltanto dopo l'avvenuta formalizzazione della richiesta.

8. Fino alla disponibilità di nuovi loculi, è consentita, per breve periodo ed in mancanza di loculi, la tumulazione provvisoria in altri loculi ma non dovrà superare, di norma, i 12 mesi, previa autorizzazione del Sindaco. Scaduto il termine, senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Comune previa diffida, provvederà alla traslazione della salma in altra sepoltura, se disponibile, o ad inumare la salma in campo comune.

9. Nel caso in cui la richiesta di concessione del loculo dovesse essere presentata dopo le 24 ORE dal momento del decesso, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di assegnare il loculo che riterrà più opportuno, non esclusi quelli rimasti inutilizzati e/o ritornati in disponibilità dell'Ente a seguito di estumulazioni di salme.

10. I loculi, ad esclusione di quelli di durata perpetua, liberati dalle salme, a seguito di estumulazioni e traslazioni, anche se prima della scadenza prevista nella concessione cimiteriale tornano nella piena disponibilità del Comune senza che al concessionario venga restituita alcuna somma o che allo stesso possa essere effettuata alcuna compensazione per una eventuale nuova concessione.

11. I loculi liberati dalle salme e tornati in piena disponibilità del Comune potranno essere assegnati anche a **persone ancora in vita** che ne facessero formale richiesta a condizione però che il beneficiario, a cui è destinato il sepolcro, abbia i requisiti di cui agli artt. 48 e 49 del presente regolamento. L'assegnazione dei loculi sarà disposta nel rispetto del seguente criterio:

- si disporrà l'assegnazione tenendo conto del grado di parentela del beneficiario del loculo rispetto alla salma della persona già sepolta nello stesso lotto di loculi.

- si disporrà l'assegnazione procedendo con il seguente ordine, ovvero privilegiando:

a) i *discententi* ed *ascendenti* in linea diretta della salma della persona già tumulata (genitori, figli, nonni, ecc.);

b) il *coniuge* o *convivente* del "de cuius";

c) i *collaterali* del "de cuius" (Zii, nipoti, ecc.);

d) gli *affini* della salma della persona già tumulata nel lotto di loculi (suoceri, genero, nuora, ecc.).

- si disporrà l'assegnazione a condizione che la salma della persona già sepolta sia tumulata o nella stessa fila, oppure non oltre tre colonne di loculi, a destra o a sinistra, rispetto al loculo da assegnare.

In ogni caso si procederà seguendo l'ordine di protocollo della istanza di assegnazione presentata.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicheranno anche alle istanze già pervenute in Comune e per le quali non è stata assunta alcuna determinazione di assegnazione.

12. Nel caso in cui a seguito del decesso del coniuge superstite (vedovo o vedova), i familiari decidessero di procedere alla traslazione ed al riavvicinamento delle salme dei coniugi, da altro cimitero, si procederà assegnando il loculo per la salma della persona appena deceduta seguendo le modalità di cui al presente articolo, mentre per la salma della persona già deceduta e da traslare al cimitero di Sonnino sarà concesso, nello stesso lotto, il loculo di QUARTA FILA disponibile al momento della domanda.

13. Qualora la salma da tumulare sia di una persona in rapporto di parentela entro il secondo grado con un soggetto portatore di handicap, in deroga a quanto precedentemente stabilito, potrà essere assegnato un loculo disponibile facilmente

accessibile in seconda o prima fila riferite al piano di calpestio.

14. L'Amministrazione Comunale, si riserva comunque la facoltà di procedere all'assegnazione dei loculi cimiteriali, in deroga al comma 1 e 2, tenuto conto delle reali disponibilità degli stessi al momento della richiesta di assegnazione da parte di coloro che ne hanno necessità di età superiore ai 70 anni o che dimostrino di non aver parenti oltre il 2° grado di parentela o che al momento del decesso di uno dei coniugi o del convivente con il defunto almeno da due anni è data facoltà al coniuge o al convivente superstite (la convivenza deve risultare dal relativo certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso) di ottenere la concessione del loculo o della celletta limitrofa, a condizione che abbia compiuto almeno 60 anni di età, comunque sempre secondo il criterio di cui al comma 1.

15. Le concessioni di cui ai precedenti commi non sono trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, ed i loculi non possono essere utilizzati per tumulare salme di persone diverse da quelle per cui sono state rilasciate.

ART. 87

CONCESSIONE DI LOCULI DEL TIPO "A CANTERA"

1. L'assegnazione dei loculi di tipo a CANTERA costruiti direttamente dal Comune, sia per quelli attualmente disponibili e sia per quelli di futura realizzazione, avverrà seguendo le sotto elencate modalità:

- a) i loculi potranno essere assegnati anche per persone ancora in vita, a condizione però che la richiesta di assegnazione venga fatta per coppie di loculi e per la tumulazione di salme di persone che abbiano i requisiti di cui agli artt. 48 e 49 del presente regolamento, procedendo dal basso verso l'alto o viceversa.
- b) i loculi, del tipo a cantera, lasciati liberi a seguito della traslazione dei beneficiari degli

stessi ritorneranno nella piena disponibilità del Comune, senza che al concessionario venga rimborsata alcuna somma anche nel caso in cui la concessione non fosse ancora estinta.

- c) le domande per l'assegnazione dei loculi del tipo a cantera, possono essere presentate anche da persone che non abbiano i requisiti di cui agli artt. 48 e 49, purché i beneficiari della concessione cimiteriale abbiano i requisiti richiesti e previsti nei richiamati artt. 48 e 49. Pertanto, nelle domande dovranno essere sempre ben specificati i nominativi delle persone che, in caso di decesso, potranno essere tumulate nei loculi richiesti.
- d) si procederà all'assegnazione dei loculi a cantera seguendo l'ordine di protocollo delle richieste presentate.

2. il titolare della concessione dei loculi del tipo a cantera, potrà chiedere, presentando formale richiesta all'Ufficio preposto, di modificare i nominativi di uno o di entrambi i beneficiari indicati nell'atto originale, a condizione che il/i nuovo/i beneficiario/i abbia/no anch'esso/i i requisiti di cui agli artt. 48 e 49. La modifica dei beneficiari non varia la durata della concessione cimiteriale.

ART. 88

CONCESSIONE DI LOCULI E/O EDICOLE FUNERARIE

1. Le concessioni cimiteriali per i loculi e/o le edicole funerarie già costruite direttamente dal Comune, o che saranno edificate in futuro, verranno rilasciate con le stesse modalità previste nell'art. 87 per le concessioni dei loculi del tipo a cantera. I beneficiari di tali loculi dovranno possedere i requisiti previsti dagli artt. 48 e 49 ovvero dovranno avere "diritto alla sepoltura" nella costruzione funeraria.

2. I loculi, che formano tali edicole funerarie, potranno essere concessi anche per la tumulazione "a futura morte" di persone ancora in vita. Le concessioni dovranno essere,

comunque, rilasciate per coppie di loculi posti sullo stesso livello ed affiancati l'uno all'altro.

3. Le concessioni cimiteriali relative alle edicole funerarie potranno essere rilasciate anche per due coppie di loculi o per l'intero sepolcro.

Tale discrezionalità è esercitata dalla Giunta Comunale che, in occasione della costruzione di detti manufatti, preciserà con proprio atto deliberativo tenendo conto della disponibilità dei loculi da assegnare e delle richieste presentate le possibilità di assegnazione.

4. Le concessioni cimiteriali, per le cappelle gentilizie formate da oltre sei loculi, saranno rilasciate per coppie di loculi e per un massimo di due coppie per famiglia.

5. Le salme di defunti, per le quali è stato concesso un loculo facente parte delle edicole funerarie già realizzate, dovranno essere traslate nel nuovo loculo assegnato entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento a cura e spese dei congiunti.

In caso di inadempienza nel termine indicato, l'Ufficio competente provvederà a diffidare il titolare della concessione e/o gli aventi causa in Sua vece, a provvedere alla/e traslazione/i entro i successivi quindici giorni dalla data della diffida medesima. In caso di ulteriore inerzia, si provvederà senza ulteriore avviso alla revoca della concessione senza che al concessionario del sepolcro spetti alcun rimborso delle somme versate.

ART. 89

CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO

1. La concessione cimiteriale per l'uso di celletta ossario è concessa per la tumulazione dei resti o delle ceneri delle persone che hanno i requisiti previsti dagli artt. 48 e 49, ovvero i cui resti provengano da estumulazioni e/o esumazioni avvenute nel cimitero comunale.

2. La concessione cimiteriale per l'uso di celletta ossario è rilasciata per la durata di anni 40 (quaranta).

3. L'assegnazione delle cellette ossario avviene seguendo l'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. E' ammessa deroga a tale criterio di assegnazione solo per la tumulazione dei resti mortali di persona in rapporto di parentela entro il secondo grado con un soggetto portatore di handicap. In tal caso verrà assegnata una celletta ossario situata alla seconda o alla terza fila rispetto al piano di calpestio.

4. La celletta ossario, una volta estumulati i resti mortali, tornerà nella piena disponibilità del Comune anche nel caso in cui la concessione non dovesse essere ancora estinta. In tal caso al concessionario non è dovuta alcuna somma a titolo di rimborso.

SEZIONE III

CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI

ART. 90

CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE A POZZO

Nel Cimitero di Sonnino non vi sono attualmente aree da destinare alla realizzazione di "tombe a pozzo", per cui non sono consentite concessioni da destinare a tali tipi di sepoltura.

ART. 91

CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella privata per famiglia o per collettività può essere concesso a persona fisica o ad associazione di persone per la durata di anni 50 (cinquanta), rinnovabile per una sola volta per ulteriori 20 anni.

2. L'associazione di persone affinché possa ottenere la concessione di cui al precedente comma 1, deve avere i seguenti requisiti: avere la sede legale in questo Comune; essere costituita a mezzo di atto pubblico civile o ecclesiastico da almeno un anno; avere un numero iniziale di

soci pari almeno alla metà del prescritto numero minimo dei loculi edificabili; l'atto costitutivo deve prevedere espressamente: come unico o prevalente scopo societario quello di mutuo soccorso tra i soci; l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro o di speculazione; che i futuri beneficiari dei loculi siano fatti soci soltanto a condizione che siano maggiorenni e residenti in questo Comune da almeno due anni.

3. La stessa area può essere concessa in uso per la costruzione di una cappella destinata a non più di due famiglie.

4. II concessionario di un'area per la cappella di famiglia ed i suoi parenti in linea retta ed affini sino al primo grado non possono ottenere altra concessione di area.

5. L'uso dei loculi e delle cellette ossario che fanno parte della cappella gentilizia possono essere ripartiti, con scrittura privata autenticata, da prodursi al Comune, tra i beneficiari degli stessi. La rinuncia da parte di un beneficiario della propria quota a favore indistinto degli altri beneficiari deve risultare come sopra.

ART. 92

AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA

1. Il diritto alla sepoltura nella cappella di famiglia, a sistema di tumulazione individuale, è concesso soltanto per le salme, i resti e le ceneri :

- a) dell'originario concessionario e dei suoi parenti ascendenti e discendenti in linea retta, compresi gli adottati, senza limiti di grado e di sesso;
- b) dei parenti in linea collaterale dell'originario concessionario sino al terzo grado;
- c) del coniuge non legalmente separato dell'originario concessionario e dei parenti di cui alle precedenti lettera a) e b);
- d) degli affini sino al primo grado (suoceri) dell'originario concessionario;
- e) degli adottanti dell'originario concessionario;

f) dei parenti in linea collaterale, senza limite di grado, dell'originario concessionario defunto senza figli.

In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

4. All'atto della concessione cimiteriale dovranno essere indicate dal concessionario le persone cui è riservato il diritto alla sepoltura nella cappella gentilizia di famiglia.

5. La concessione cimiteriale può aver luogo solo se il concessionario al momento della domanda possiede i requisiti previsti agli artt. 48 e 49 del presente regolamento.

6. In mancanza di disponibilità di loculi comunali il concessionario di area per la costruzione di sepolcro privato ovvero i suoi eredi, nelle more di edificazione del citato manufatto, possono tumulare la salma della persona avente diritto alla sepoltura nel costruendo sepolcro presso la sepoltura di altro concessionario, purché abbia ancora disponibili due loculi, per un periodo non superiore a quello previsto dal presente regolamento per il completamento dell'erigenda sepoltura. Trascorso il periodo concesso, la salma deve essere trasferita, a cura e spese dei familiari, nella cappella di famiglia edificata.

7. Il diritto alla sepoltura nella cappella di una collettività è riservato, nei limiti della capienza, alle persone regolarmente iscritte in vita alla stessa collettività, nonché al coniuge ed ai figli dei soci. Inoltre è consentita la sepoltura per le salme ed i resti delle persone di cui agli artt. 48 e 49.

8. Nel caso di mancanza di loculi liberi é obbligatorio estumulare le

salme iniziando da quelle delle persone decedute da maggior tempo.

9. L'estumulazione per traslazione o inumazione deve essere autorizzata dal Medico del Dipartimento d'Igiene della USL.

10. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita urna e conservati in celletta ossario della stessa cappella.

11. Nei casi d'estumulazione obbligatoria per fine concessione temporanea non rinnovata o scaduta, il Responsabile del Servizio, previo invito ai congiunti delle salme ivi tumulate a provvedere in un congruo termine, ordina l'estumulazione delle salme addebitandone le spese sostenute agli stessi.

ART. 93

**PROGETTO E COSTRUZIONE DELLA
CAPPELLA FAMIGLIA O DI
COLLETTIVITA'**

1. Il concessionario di un'area per la costruzione di una cappella deve presentare al Comune, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione cimiteriale, la richiesta di permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 1001, n. 380. La richiesta deve essere corredata dal progetto e da tutti gli elaborati preventivamente determinati dall'Ufficio Tecnico comunale ed indicati all'atto del rilascio della concessione cimiteriale.

2. Sul progetto sono espressi i pareri, dell'Ufficio Tecnico comunale * e, poi, del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL competente.

3. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale rilascia il permesso di costruire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Nel permesso di costruire rilasciato sarà definito il numero dei loculi per la tumulazione di salme ed il numero delle cellette ossario, queste ultime almeno pari al doppio dei loculi di cui la cappella di famiglia deve disporre, comunque non inferiore al numero stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale in relazione all'altezza interna netta della cappella da realizzare.

5. Il permesso di costruire è notificato al concessionario, ovvero consegnata a sue mani facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La costruzione della cappella di famiglia deve essere completata entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza della concessione d'uso dell'area e del permesso stesso e l'incameramento della cauzione prestata.

7. Per le costruzioni di cappelle per le collettività valgono le stesse norme sopra enunciate.

8. L'uso delle cappelle per famiglia e per collettività è consentito soltanto dopo il collaudo statico ed il rilascio di certificato di usabilità del sepolcreto privato. Tale certificazione viene emessa soltanto dopo che l'Ufficio Tecnico comunale * e l'ASL competente ha accertato la conformità della costruzione al progetto assentito ed alle prescrizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

*** Sospeso ai sensi DGR n. 737/2007**

ART. 94

NORME TRANSITORIE

1. Le aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia o di collettività e per le quali, alla data di approvazione del presente regolamento, risulti già rilasciata la concessione cimiteriale dovranno essere edificate entro i successivi nove mesi.

Tale termine perentorio sarà comunicato dall'Ufficio preposto al concessionario dell'area.

Nel caso in cui il concessionario non provveda alla edificazione della costruzione nel termine assegnato la concessione cimiteriale decadrà e l'area tornerà in disponibilità dell'Ente.

Qualora si verifichi la circostanza di cui al precedente periodo, al concessionario dell'area non spetterà alcun rimborso e/o risarcimento.

2. Le salme delle persone, indicate nell'atto di concessione, aventi

diritto di sepoltura in una cappella di famiglia o per collettività già edificata che sono attualmente tumulate nei colombari comunali, dovranno essere estumulate e traslate nelle nuove sepolture a cura e spese dei congiunti entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, pena la revoca della concessione cimiteriale.

L'Ufficio preposto renderà tale condizione nota a ogni concessionario di area cimiteriale, la quale risulti già edificata.

In caso di revoca della concessione cimiteriale al concessionario dell'area non spetterà alcun rimborso e/o risarcimento.

3. I resti delle salme delle persone tumulate in loculi del colombario comunale, da oltre 50 anni, saranno traslate e inumate, a cura e spese del Comune. Qualora i resti mortali siano in condizioni di completa mineralizzazione questi saranno raccolti in apposite cassette di zinco e deposti all'ossario comunale, qualora non venga richiesta dai congiunti altra destinazione.

SEZIONE IV MANUTENZIONE

ART. 95 MANUTENZIONE

1. II concessionario ed i suoi eredi hanno il dovere di completare i lavori di realizzazione delle sepolture entro i perentori termini previsti dal presente regolamento; nonché di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene dell'area o della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. II Responsabile del Servizio, qualora non si adempia ai predetti obblighi, dapprima diffida e, poi, ordina al concessionario l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili, assegnando un congruo termine entro cui provvedere, con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.

3. I provvedimenti del Responsabile del Servizio Cimiteriale, nel caso siano irreperibili il concessionario ed i suoi eredi, si intendono notificati con la loro affissione per 30 giorni consecutivi contemporaneamente all'Albo pretorio del Comune ed all'albo apposto all'ingresso del cimitero.

4. L'eventuale inadempienza all'ordinanza del Responsabile del Servizio di eseguire la manutenzione comporta la decadenza dalla concessione, salva causa di forza maggiore o idonea giustificata motivazione.

SEZIONE V DECADENZA - RINUNCIA - ESTINZIONE

ART. 96 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. II Responsabile dell'Ufficio preposto, previa comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, dichiara, con apposita determinazione, la decadenza dalla concessione cimiteriale, salvo causa di forza maggiore documentata, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli del regolamento, nei seguenti casi:

a) quando non siano rispettati i termini previsti dall'art. 93 per la richiesta di permesso di costruire ed il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione della cappella gentilizia;

b) nei casi previsti dall'art. 94, ai commi 2 e 3;

c) quando siano state realizzate opere senza la prescritta autorizzazione;

d) quando nelle sepolture sono accolte, senza autorizzazione del Responsabile del servizio, salme di persone non aventi il diritto al seppellimento;

e) quando delle sepolture si faccia oggetto di lucro o speculazione;

f) quando non si adempie all'ordinanza del Responsabile del servizio cimiteriale con cui si ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;

g) quando il concessionario non ha più eredi.

2. La determinazione dichiarativa della decadenza è notificata al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di irreperibilità degli stessi, a mezzo sua pubblicazione contemporanea, per 30 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.

3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nella piena ed esclusiva disponibilità dell'area cimiteriale, del loculo o della cella ossario che può essere concessa ad altri.

4. Qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Responsabile del servizio. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre, se sono custodite urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.

5. Se il titolare non presenta, entro tre mesi dalla data di notifica della determinazione di decadenza, istanza per demolire la sepoltura e asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e può chiedere al Comune soltanto di acquistare la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico comunale. Il Responsabile del servizio, qualora il concessionario non abbia interesse ad acquistare le predette opere, stabilisce di demolirle a cura del Comune e con rivalsa delle spese sul proprietario.

6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le

stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi e delle cellette di proprietà comunale, ovvero cedute in concessione per quaranta (40) anni a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento e il predetto valore economico delle opere edilizie.

ART. 97

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione, o il/i loculo/i, o la cappella non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme.

2. La rinuncia alla concessione di un'area cimiteriale per la costruzione di una cappella gentilizia dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:

a) dell'80 % del corrispettivo a suo tempo versato, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro sei mesi dal rilascio della concessione cimiteriale;

b) del 70 %, del corrispettivo a suo tempo versato, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata dopo sei mesi dal rilascio della concessione cimiteriale.

3. Se la rinuncia è relativa ad un'area cimiteriale, qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Responsabile del servizio. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre, se sono custodite urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.

4. Con determinazione del Responsabile del servizio, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque seguendo l'ordine cronologico di protocollo delle

eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e s'impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto dall'art. 93.

5. La rinuncia alla concessione dell'area per inumazione, o del/dei loculo/i o della celletta ossario, realizzati direttamente dal Comune, purché non si sia data accoglienza alla/e salma/e o all'urna dà diritto al rimborso del 80% del corrispettivo a suo tempo versato.

6. Gli eventuali rimborsi saranno effettuati senza alcun interesse per qualsiasi tipo di concessione.

ART. 98

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione cimiteriale si estingue automaticamente alla sua naturale scadenza.

2. Tutti i materiali e le opere esistenti sulle sepolture diventano di proprietà comunale.

3. In caso di estinzione della concessione cimiteriale, il loculo, la celletta, l'area o quant'altro concesso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, etc., anche per le opere eventualmente realizzate.

4. Le aree, i loculi o le cellette per le quali sia intervenuta la estinzione, non appena liberate dalle salme o dalle ossa o dalle ceneri secondo la procedura prevista dal Capo XV, saranno oggetto di nuova concessione cimiteriale.

SEZIONE VI

CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE GENTILIZIE

ART. 99

ALTEZZA E SUPERFICIE

1. L'altezza delle cappelle gentilizie deve essere tale da permettere, come minimo, la realizzazione di tre loculi, oltre

agli spessori necessari di sollette e/o solai. Pertanto, essa sarà pari ad almeno mt. 3,00 rispetto al piano di calpestio.

L'altezza interna netta non potrà comunque essere superiore a mt. 4,10 rispetto al piano del pavimento della cappella.

2. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata all'interno del lotto assegnato in concessione, così come previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 100

RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche se rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro. E' consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro soltanto nella misura massima del 20% della superficie complessiva di ogni facciata.

2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa sepoltura e di colore bianco o comunque chiaro.

3. I serramenti interni ed esterni devono essere di colore bianco o nero o scuro (marrone, grigio scuro).

4. Le vetrate possono essere decorate purché con motivi e tinte consoni al luogo ed all'arte funeraria.

5. Tutte le caratteristiche, le tipologie e le tinte da utilizzare devono essere specificate nel progetto.

ART. 101

NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. II numero dei loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore a sei, mentre per ogni

cappella di collettività è determinato con il permesso di costruire per la sua realizzazione.

2. Nelle cappelle di famiglia e di collettività, nonché nei tumuli è vietato costruire loculi e cellette al di sotto del piano stradale.

3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere fornita di cellette per urne ossario almeno pari al doppio del numero dei loculi.

4. I loculi e le cellette ossario, queste ultime anche per tumulazione sia di cassette ossario sia di urne cinerarie, devono avere dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti, salvo eventuali successive modificazioni prescritte da norme legislative o regolamentari:

DIMENSIONI	LOCULI	CELLETTE
larghezza	cm. 75	cm. 30
lunghezza	cm. 240	cm. 75
altezza	cm. 70	cm. 30

ART. 102

ELABORATI PROGETTUALI

1. II progetto esecutivo per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro del sepolcro o della cappella di famiglia o della collettività, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi o dal legale rappresentante della associazione, nonché dal progettista, correlato in quattro esemplari, deve essere costituito dai disegni redatti in pianta, sezione e prospetti:

- per la costruzione di cappella in scala 1:50;
- per la posa di lapidi in scala 1:10.

2. Prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio da parte del richiedente il permesso a costruire o l'autorizzazione amministrativa, comunicare per iscritto al Dirigente l'Ufficio Tecnico comunale gli estremi del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa devono sottoscrivere per conferma la predetta comunicazione.

3. Nella progettazione dei campi di inumazione, del colombario comunale,

delle cappelle per famiglia o per collettività devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 103

ESECUZIONE LAVORI - COLLAUDO - USABILITA'

1. I lavori sono eseguiti durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale ed in conformità al progetto autorizzato, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.

2. II concessionario ha l'obbligo :

a) di comunicare all'Ufficio Tecnico comunale, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;

b) di comunicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;

c) di richiedere il sopralluogo del Tecnico comunale * e del Medico del servizio di igiene dell'ASI, ai fini dell'emissione dei rispettivi nulla osta al rilascio del certificato di usabilità della sepoltura.

3. II Dirigente l'Ufficio Tecnico comunale, ** previo parere obbligatorio e vincolante del Medico del servizio igiene dell'ASI soltanto per le modifiche strutturali essenziali dal punto di vista igienico-necroscopico, può prescrivere modifiche alle opere costruite in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge.

4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti l'abilitazione e le competenze professionali, nonché quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

*

** Sospeso ai sensi DGR n. 737/2007

**SEZIONE VII
LAVORI E IMPRESE**

**ART. 104
ORARIO E PERMESSO**

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, o direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, ad eccezione dei giorni festivi.

2. I lavori di manutenzione ordinaria debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio. A tal fine il concessionario presenta la richiesta di permesso all'Ufficio preposto indicando nella stessa gli estremi identificativi del richiedente, la titolarità del medesimo, la descrizione dei lavori da eseguire e l'impresa esecutrice degli stessi.

3. Tutti i lavori devono essere sospesi nei giorni dal 25 ottobre al 5 novembre compresi, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.

4. L'Ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.

5. E' fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di lavoro di istituto, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

**ART. 105
CANTIERE**

1. II cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione, in modo da evitare danni a terzi, persone e/o cose.

2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del

cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uso da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico, e ciò per il tempo strettamente necessario per la loro lavorazione in giornata o il trasferimento nel predetto cantiere.

3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già pronti all'uso, necessari per i lavori giornalieri, evitando la lavorazione sul posto.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica pubblica.

5. II custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché siano rispettate le norme previste nei precedenti commi:

6. II Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.

7. Nel cimitero possono accedere, lungo i percorsi consentiti, veicoli anche a motore per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del Responsabile del servizio.

**ART. 106
RESPONSABILITA' PER DANNI**

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili in solido dei danni cagionati a terzi, con espressa esenzione da ogni e qualsiasi responsabilità anche solidale del Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

**CAPO XVIII
PERSONALE COMUNALE**

ART. 107

**DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI
CIMENTERIALI**

1. II numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico e dall'annessa pianta del personale di questo Comune.

ART. 108

ADDETTI AL CIMITERO

1. L'addetto al servizio di custodia può essere un dipendente comunale, ovvero un dipendente di Società e/o Cooperative che abbiano assunto l'appalto dei servizi comunali connessi.

2. Egli provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario d'apertura al pubblico.

3. Spettano al custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, delle inumazioni e delle tumulazioni;
- c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
- d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- e) assistere e sorvegliare, insieme al Responsabile del servizio * e al Medico necroscopo del servizio sanitario competente, alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendone il relativo verbale;
- f) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
- g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

- h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
- i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Responsabile del servizio le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
- j) coadiuvare l'interratore e gli altri operatori addetti al cimitero nei lavori di manutenzione e di pulizia;
- k) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
- l) provvedere alle estumulazioni nel colombario comunale;
- m) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
- n) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- o) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno ed all'esterno del cimitero,
- p) provvedere alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree pubblici, nonché al loro diserbamento.

4. Nelle predette mansioni il custode è coadiuvato da gli altri dipendenti comunali addetti al cimitero.

5. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il custode trasmette al Responsabile del servizio una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni riferentesi all'anno precedente.

6. Ogni anno, entro il 31 maggio, il custode redige un elenco, da trasmettere all'Ufficio Tecnico comunale, degli attrezzi e di quant'altro ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

* Sospeso ai sensi DGR n. 737/2007

**CAPO XIX
POLIZIA INTERNA**

ART. 109

APERTURA AL PUBBLICO

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero

comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.

2. Nei giorni festivi l'apertura è assicurata anche nelle ore pomeridiane.

3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Responsabile del servizio.

4. La chiusura del cimitero è preavvertita nell'ultima mezz'ora con apposito suono di campana o sirena, da far suonare per due volte a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.

5. Nei giorni di particolari avversità atmosferiche il custode, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, può chiudere il cimitero, salvo i servizi di accoglimento di salme.

ART. 110

LIMITI DI ACCESSO

1. E' fatto divieto di ingresso nel cimitero:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
- b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto con il culto verso i defunti;
- d) a persone riunite in un gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
- e) a chiunque, allorché il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.

2. La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero può essere consentita nei limiti previsti con ordinanza del Sindaco.

ART. 111

RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 112

DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamenti irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:

- a) fumare, fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
- b) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, o oggetti non attinenti al culto dei defunti;
- c) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà altrui;
- d) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune,
- e) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specialmente con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
- g) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati;
- h) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza autorizzazione del Dirigente Responsabile e del concessionario;
- i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero

quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.

2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Dirigente Responsabile pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

ART. 113

LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI

1. II potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione della salma o del suo sepolcro o chiedere l'autorizzazione al Sindaco per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.

2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome, e le date di nascita e di morte del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".

3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Dirigente. Nella richiesta di una epigrafe in una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.

4. Ad eccezione dei fiori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.

5. Le fotografie da collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.

6. II Responsabile del servizio in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

7. Tutti i loculi sia esistenti che di nuova costruzione, sia del tipo a colombario che del tipo a cantera, dovranno essere rivestiti esternamente con lapidi marmoree a cura e spese del concessionario e dovranno essere eseguite con tipologia singola. Sono consentite esclusivamente per i loculi esistenti alla data di approvazione della seguente modifica, escludendo il blocco 105 e le future costruzioni, lapidi comuni tra loculo e loculo con una sola riquadratura senza intaccare in alcun modo le strutture portanti. Le eventuali richieste di affissioni e sostituzioni lapidi comuni dovranno essere correlate da apposito elaborato progettuale che dimostri l'esecuzione dei lavori a norma del presente regolamento.

8. Per le Cappelle di tipo gentilizio realizzate e/o realizzande dal Comune ed assegnate per gruppi di due, quattro o sei loculi, la messa in opera degli ornamenti funerari delle stesse sarà eseguita nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1° - Le lapidi di identificazione della Famiglia e/o Famiglie titolari della cappella, e tutto ciò che concerne rivestimenti ecc...ecc...ecc... dovranno essere realizzate con le modalità che l'UT comunale determinerà con appositi criteri.

2° - La presente normativa dovrà essere recapitata a tutti i titolari delle Cappelle e/o loculi in argomento, congiuntamente alla comunicazione con la quale si richiede il pagamento della rata finale afferente la concessione.

CAPO XXI

NORME VARIE E FINALI

ART. 114

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, rapportata: alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni

economiche, tra un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,45.

2. II Dirigente adotta il provvedimento di applicazione della sanzione e ne determina l'ammontare.

ART. 115

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al DPR 10 settembre 1990, n. 285, al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 al T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia di cui trattasi.

2. Per quanto attiene la disciplina delle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivante dalla cremazione dei defunti si rinvia al regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 6/03/2014.

ART. 116

UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1. Copia del presente regolamento è in dotazione, per quanto di competenza, ai seguenti uffici comunali: segreteria, stato civile, cimitero, tecnico, ragioneria, polizia urbana. Una copia, inoltre, deve essere tenuto dal custode del cimitero.

ART. 134

DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale; secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

ART. 117

ABROGAZIONE DI ALTRE NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a. il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 14/10/2009;

b. il Disciplinare per il Servizio dei Trasporti Funebri e Tumulazioni;

c. le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;

d. ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.